SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 gennaio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012.

Definizione del procedimento per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale e stazione Santa Lucia di Piave «Autostrada A27 Mestre-Belluno».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;

Visti gli artt. 80, 81 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 14, in materia di conferenze di servizi;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed in particolare il comma 4, che prevede il ricorso alla procedura di cui all'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla Regione interessata;

Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed, in particolare, l'art. 10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella *G.U.* della Repubblica italiana del 5 gennaio 2009, n. 3 che, nell'articolare, a livello centrale, l'espletamento dei compiti ad esso demandati individua, tra le altre, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali competente nell'ambito degli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

Visto il D.M del 2 aprile 2009, n. 307 attuativo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 211/2008 con il quale vengono individuati i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota n. 0026455/EU in data 2 ottobre 2009, con la quale la Società Autostrade per l'Italia S.p.a., ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'espletamento della procedura di verifica di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per il progetto Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso), in quanto opera di interesse statale, al fine del perfezionamento dell'intesa Stato-Regione e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo duplice copia degli elaborati progettuali unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa;

Vista la nota n. DVA-2010-0019248 del 2 agosto 2010, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha determinato, previa osservanza di specifiche prescrizioni e condizioni, l'esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto: Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso);

Considerato che le prescrizioni contenute nella nota sopra citata stabiliscono in particolare che i lavori per la realizzazione dello svincolo autostradale devono essere iniziati dopo l'approvazione del progetto definitivo di competenza della Provincia di Treviso relativo alla strada provinciale di collegamento alle SS PP 34 e 92 e che la messa in esercizio dello svincolo deve essere contestuale alla messa in esercizio della viabilità accessoria allo stesso;

Vista la nota n. 0022280/EU in data 9 agosto 2010, con la quale la Società Autostrade per l'Italia S.p.a., acquisite le citate prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 agosto 2010, ha riproposto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza per il procedimento di verifica di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383/94;

Vista altresì la nota n. 12505/R.U., in data 18 novembre 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha chiesto alla Regione Veneto di pronunciarsi in merito all'accertamento della conformità urbanistica delle opere in esame rispetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune di Santa Lucia di Piave (Treviso), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

Visto che la Regione Veneto, con provvedimento n. 3802 in data 5 gennaio 2011 – a seguito del parere del Comitato Tecnico e della Valutazione tecnica regionale n. 211 reso in data 10 dicembre 2010 — ha dichiarato la non conformità urbanistica dell'opera rispetto alle indicazioni dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Santa Lucia di Piave (Treviso), ritenendola comunque compatibile con lo stesso e ha richiesto, pertanto, al Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti, l'attivazione della procedura stabilita dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383/94, con convocazione di apposita Conferenza di Servizi;

Vista la nota n. 578/RU in data 24 gennaio 2011 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per il giorno 10 marzo 2011 presso lo stesso Ministero, per l'esame del progetto di che trattasi, invitando tutte le amministrazioni ed enti interessati dal procedimento;

Considerato che con nota n. 109689 del 4 marzo 2011 la Regione Veneto, con riferimento al richiamato provvedimento, n. 3802 del 5 gennaio 2011, ha precisato che il suddetto parere «comporta un positivo apprezzamento dell'opera in oggetto, configurando altresì una favorevole disposizione all'accordo Stato-Regione»;

Rilevato che in sede della citata Conferenza dei servizi, tenutasi in data 10 marzo 2011 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, al progetto in esame, le seguenti amministrazioni o Enti:

la Regione Veneto con i provvedimenti sopracitati;

la Provincia di Treviso;

il Comune di Santa Lucia di Piave, con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 3 marzo 2011;

l'Anas Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali, con nota n. CDG-0086845-P del 10 giugno 2009;

l'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, con nota n. 0029726 del 9 marzo 2011;

il Ministero della Difesa, con nota n. M_D E24363/1396 dell'11 gennaio 2011;

il Servizio Forestale di Treviso e Venezia, con nota n. 115783 dell'8 marzo 2011;

i Servizi idrici sinistra del Fiume Piave, con nota n. 3365 del 7 marzo 2011;

la Società Snam rete gas di Padova, con nota n. 340 dell'8 marzo 2011;

il Genio Civile di Treviso;

Considerato che in sede della medesima Conferenza dei servizi, il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso – su delega della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, sentite le Soprintendenze di settore, ha esplicitato un parere negativo, adducendo tra l'altro: che l'intervento in esame ricade parzialmente nella fascia di 150 metri dell'argine sinistro del fiume Piave, che interessa una vasta area territoriale in cui sono presenti un importante corso d'acqua e un paesaggio agrario sostanzialmente integro coltivato a vigneti di pregio, che la costruzione dello svincolo, comporterebbe un impatto rilevante con conseguente stravolgimento dei caratteri dell'area stessa e perdita della sua identità, ciò per le caratteristiche dimensionali, formali ed estetiche dell'infrastruttura in esame;

Considerato che nel corso della procedura della citata Conferenza dei Servizi del 10 marzo 2011, non sono emerse soluzioni tecniche alternative condivise in merito alla localizzazione dell'intervento così come proposto dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a. nel progetto di che trattasi;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, constatata in sede di Conferenza di servizi l'impossibilità di assumere una determinazione positiva conclusiva del procedimento, tenuto conto del parere negativo reso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela paesaggistico-territoriale, con nota n. 7314 dell'8 agosto 2011 ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui al comma 4 del citato art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994;

Considerata l'attività istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento amministrativo -, con particolare riferimento alla riunione di coordinamento istruttorio svoltasi il 22 settembre 2011, ai fini dell'acquisizione degli elementi informativi, delle posizioni dei soggetti interessati, comprese le relative prescrizioni e richieste, dalla quale emerge:

che il progetto in esame è inserito tra gli interventi previsti nell'ambito della Convenzione unica relativa alla concessione per l'esercizio di tratte autostradali tra Autostrade per l'Italia S.p.A. ed ANAS, del 12 ottobre 2007 approvata con legge 6 giugno 2008, n. 101;

che pertanto la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Santa Lucia di Piave (Treviso), ha la funzione di rendere più permeabile l'autostrada al traffico locale comportando un trasferimento del traffico dalla viabilità ordinaria, in particolare dalla SS13, a quella autostradale in ragione di una maggiore vicinanza della nuova uscita autostradale alle attività antropiche localizzate immediatamente a nord del Fiume Piave;

che l'esecuzione del citato progetto comporterà una riduzione dell'elevato flusso di traffico gravante sulla viabilità ordinaria, migliorando il flusso della circolazione locale, dato che l'area è interessata dallo spostamento di un elevato numero di mezzi pesanti per la consistente presenza di aree industriali localizzate immediatamente a sud e a nord dell'asta della SS 13 «Pontebbana»;

che il progetto stesso contribuirà pertanto a migliorare la movimentazione del traffico merci in una zona ad alta densità industriale, con beneficio per l'economia dei luoghi;

che la funzionalità dello svincolo autostradale inoltre è strettamente correlata alla realizzazione della Viabilità di collegamento da parte della Provincia di Treviso e, che tale esigenza è stata manifestata anche dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel citato dispositivo VIA n. DVA-2010-0019248 del 2 agosto 2010, al punto n. 1 del quadro delle prescrizioni, stabilendo in particolare, la necessità dell'approvazione del progetto definitivo della strada provinciale di collegamento alle SS PP 34 e 92;
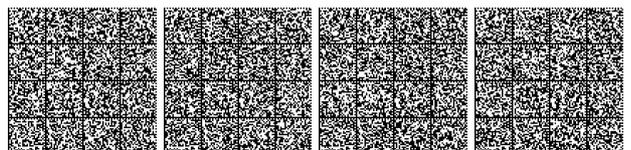
Considerato che, nella valutazione degli interessi pubblici presenti, la realizzazione dell'opera — da attuarsi conformemente alle prescrizioni e richieste formulate dalle amministrazioni interessate — assume rilevanza primaria e strategica per i vantaggi della viabilità e per la riqualificazione dell'intera maglia infrastrutturale connessa;

Verificata la coerenza della proposta progettuale con la normativa richiamata e le risultanze dell'*iter* procedimentale;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota prot. n. 7314 dell'8 agosto 2011, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso alla procedura di cui al comma 4 del citato art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 4 aprile 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è perfezionato, con conclusione favorevole, per le motivazioni richiamate in premessa, il procedimento d'intesa Stato-Regione del Veneto concernente il progetto definitivo denominato «Autostrada A27 Mestre-Belluno. Nuovo svincolo autostradale e stazione di Santa Lucia di Piave (Treviso)».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 211

12A13739

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2012.

Autorizzazione dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Wake Forest University, in Venezia, Casa Artom, Dorsoduro 699.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2;

Vista la Direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante della filiazione della Wake Forest University alla sig.ra Laura Graziano;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della filiazione della Wake Forest University;

Visto lo Statuto della Wake Forest University avente sede in 214 Reynolds Hall, 1834 Wake Forest Road, Winston-Salem, North Carolina, USA;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Wake Forest University di insediamento della propria filiazione in Venezia, Casa Artom, Dorsoduro 699;

Visti l'elenco dei programmi didattici della Wake Forest University e l'elenco delle discipline, parti di tali programmi didattici, che si intendono svolgere in Italia presso la filiazione;

Considerato che la documentazione trasmessa è conforme a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 23 maggio 2000;

Rilevato che l'attività della Filiazione in Venezia della Wake Forest University è senza scopo di lucro, come dichiarato dall'autorità competente dell'istituzione medesima;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte dei programmi didattici della Wake Forest University;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti iscritti presso la Wake Forest University;

Rilevato l'esplicito impegno a trasmettere, all'inizio di ogni anno accademico, ai Ministeri competenti, l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno presso la sede della filiazione, con l'indicazione della rispettiva cittadinanza, nonché l'elenco degli insegnamenti impartiti, compresi tra quelli autorizzati;
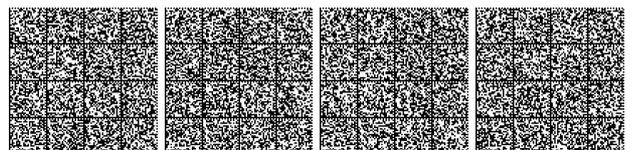
Decreta:

1. È autorizzata l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Wake Forest University, avente sede in Venezia, Casa Artom, Dorsoduro 699, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999.

2. Le attività didattiche della filiazione sono limitate alle discipline autorizzate che costituiscono parte dei programmi della Wake Forest University.

3. Il presente decreto viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2012

Il Ministro: PROFUMO

12A13748

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 dicembre 2012.

Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 355;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692; Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 5 settembre 1989, n. 339, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, dettando i relativi criteri direttivi;

Vista in particolare la lettera *c)* del citato comma 989 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel prevedere - tra i criteri direttivi di cui dover tener conto per l'adozione dell'anzidetto regolamento - l'adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, stabilisce che si provvede a tale adeguamento con decreto del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2009, recante il regolamento per la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, da qui in avanti denominato «il regolamento»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del regolamento, che ha stabilito le modalità ed i parametri per l'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi disciplinati dalla vigente legislazione e dallo stesso regolamento, prevedendo che l'adeguamento venga effettuato, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi, e la data di entrata in vigore del regolamento stesso, prendendo a base il 75 per cento del tasso d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009, nella misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il restante 34 per cento nell'anno 2011, mentre, per gli anni successivi al 2011, l'adeguamento deve essere effettuato annualmente in ragione del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione;

Visto altresì l'art. 4, comma 3, del regolamento che fa salve le disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste, ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110, che escludono l'adeguamento per la tassazione relativa alle merci destinate all'Austria o da essa provenienti, e prescrive, inoltre, che alle operazioni commerciali che si svolgono presso i punti franchi di detto porto si applicano i medesimi criteri di adeguamento di cui al comma 2 dell'art. 4 del regolamento, prendendo tuttavia a base il 100 per cento del tasso ufficiale d'inflazione, al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della tassazione applicata nel porto franco di Trieste e quella applicata nella generalità dei porti nazionali;

Visto l'art. 5, comma 7-*undecies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha rinviato l'applicazione delle suddette norme relative all'adeguamento disponendone la decorrenza dal 1° gennaio 2012;

Visto l'art. 11, comma 1. lettera *a)* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con il quale è stato disposto un ulteriore differimento al 1° gennaio 2013 del predetto adeguamento;

Considerato che la legge 24 febbraio 2012, n. 14, non ha convertito in legge la lettera *a)*, comma 1, dell'art. 11, del citato decreto-legge n. 216/2011, e che, pertanto, è necessario procedere all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi;

Considerato che a causa del differimento recato dall'art. 5, comma 7-*undecies* del decreto-legge 30 di-

cembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il periodo da prendere in considerazione per detto adeguamento è quello compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011 e che secondo il principio della gradualità triennale previsto dall'art. 4, comma 2, del regolamento l'applicazione dell'adeguamento va ripartita nel triennio 2012, 2013 e 2014, nelle rispettive misure del 33%, 33% e 34%, così come l'applicazione degli adeguamenti annuali previsti dallo stesso art. 4, comma 2, del regolamento nella misura del 75 per cento del tasso ufficiale d'inflazione va effettuata a partire dall'anno 2015;
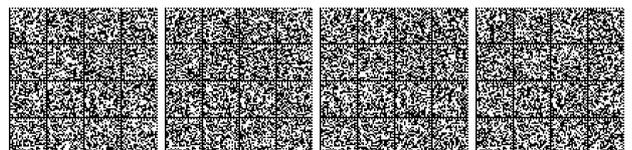
Considerato che i dati definitivi delle variazioni del tasso d'inflazione annuale sono pubblicati dall'ISTAT nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e pertanto è possibile procedere all'adeguamento annuale solo a partire dal 1° febbraio di ogni anno;

Preso atto che il tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 è pari al 59,3%;

Ritenuto che siano da escludere dall'adeguamento i tributi di cui al titolo IV della legge 9 febbraio 1963, n. 82, in quanto non inquadrabili nella categoria delle tasse e dei diritti marittimi non avendo gli stessi alcuna diretta attinenza con le operazioni commerciali nei porti e con l'effettivo esercizio della navigazione;

Decreta:

Articolo Unico

1. Le aliquote relative alla tassa di ancoraggio e alla tassa portuale di cui al regolamento citato nelle premesse sono aumentate nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, risultato pari al 59,3%, con la seguente gradualità:

a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.

Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono indicati, rispettivamente, nella tabella A e nella tabella B, allegate al presente decreto.

2. Per i soli punti franchi del porto di Trieste e fino al raggiungimento delle aliquote di cui al comma 1 vigenti negli altri porti, le aliquote relative alla tassa erariale e alla tassa portuale, rispettivamente previste dagli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 settembre 1989, n. 339, sono aumentate nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualità:

a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.

Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono indicati nella tabella C, allegata al presente decreto.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5, 7, 14, 16, 23, 24, 25, 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualità:

a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;

c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato.

Sono esclusi dagli aumenti di cui al presente comma i tributi di cui al titolo IV della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

4. Negli anni successivi al 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del regolamento, l'adeguamento è effettuato annualmente in ragione del 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per l'anno precedente e decorre dal 1° febbraio di ciascun anno.

5. Per le tasse di cui al comma 2, per i punti franchi del porto di Trieste, negli anni successivi al 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento, l'adeguamento è effettuato annualmente in ragione del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTA per l'anno precedente e decorre dal 1° febbraio di ciascun anno, fino al raggiungimento delle aliquote vigenti negli altri porti.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2012

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI
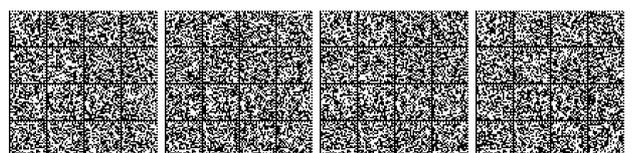
TABELLA "A"

TASSA DI ANCORAGGIO Articolo 1 del D.P.R. 28/05/2009, n. 107	Aliquota vigente fino al giorno precedente quello di entrata in vigore del presente decreto Importo in euro per tonnellata di stazza netta	Aliquota vigente dalla data di entrata in vigore del presente decreto Importo in euro per tonnellata di stazza netta	Aliquota vigente dal 1° gennaio 2013 Importo in euro per tonnellata di stazza netta	Aliquota vigente dal 1° gennaio 2014 Importo in euro per tonnellata di stazza netta
Comma 1, lettera a)	0,09	**0,1032**	**0,1164**	**0,1300**
Comma 1, lettera b)	0,14	**0,1605**	**0,1812**	**0,2023**
Comma 1, lettera c)	0,72	**0,8257**	**0,9314**	**1,0402**
Comma 3, secondo periodo	0,50	**0,5734**	**0,6468**	**0,7224**
	1,58	**1,8119**	**2,0438**	**2,2827**
Comma 3, terzo periodo	0,50	**0,5734**	**0,6468**	**0,7224**
	1,58	**1,8119**	**2,0438**	**2,2827**

TABELLA "B"

TASSA PORTUALE Articolo 2 del D.P.R. 28/05/2009, n. 107 Voci merceologiche	Aliquote vigenti fino al giorno precedente quello di entrata in vigore del presente decreto		Adeguamento graduato delle aliquote, calcolato in misura pari al 75% del tasso d'inflazione FOI rilevato dall'Istat nel periodo dal 1/1/1993 al 31/12/2011 (+59,3%) ed applicato nella misura del 33% nell'anno 2012, di un ulteriore 33% nell'anno 2013 e del restante 34% nell'anno 2014					
			Aliquote vigenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto		Aliquote vigenti dal 1° gennaio 2013		Aliquote vigenti dal 1° gennaio 2014	
	Aliquota intera	Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario	Aliquota intera	Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario	Aliquota intera	Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario	Aliquota intera	Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario
	Importo in euro per tonnellata	Importo in euro per tonnellata	Importo in euro per tonnellata	Importo in euro per tonnellata	Importo in euro per tonnellata	Importo in euro per tonnellata	Importo in euro per tonnellata	Importo in euro per tonnellata
1. Fosfati e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,0775	0,0646	0,0889	0,0741	0,1003	0,0836	0,1120	0,0933
2. Cereali	0,3293	0,2970	0,3776	0,3406	0,4259	0,3842	0,4758	0,4291
3. Carbone, oli minerali alla rinfusa e laterizi	0,4261	0,3615	0,4886	0,4146	0,5511	0,4677	0,6156	0,5223
4. Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nitrato di sodio	0,1485	0,1291	0,1703	0,1480	0,1921	0,1669	0,2145	0,1865
5. Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina	0,6586	0,5940	0,7553	0,6812	0,8520	0,7684	0,9515	0,8582
6. Altre merci	0,5036	0,4390	0,5775	0,5034	0,6514	0,5678	0,7276	0,6342

TABELLA "C" (punti franchi del porto di Trieste)

TASSA ERARIALE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE (art. 8 DM 339/1989)	Aliquote vigenti fino al giorno precedente quello di entrata in vigore del presente decreto	Aliquote vigenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto	Aliquote vigenti dal 1° gennaio 2013	Aliquote vigenti dal 1° gennaio 2014
Olii minerali e loro derivati	0,0103	0,0124	0,0144	0,0165
Fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,0083	0,0099	0,0115	0,0132
Materiale da costruzione muraria	0,0124	0,0148	0,0172	0,0197
Cereali	0,0207	0,0247	0,0287	0,0329
Altre merci	0,0413	0,0494	0,0575	0,0658

TASSA PORTUALE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE (art. 9 DM 339/1989)	Aliquote vigenti fino al giorno precedente quello di entrata in vigore del presente decreto	Aliquote vigenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto	Aliquote vigenti dal 1° gennaio 2013	Aliquote vigenti dal 1° gennaio 2014
Fosfati ed assimilati e nitrati, escluso il nitrato di sodio	0,0155	0,0185	0,0216	0,0247
Sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di sodio	0,0362	0,0432	0,0503	0,0576
Cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi	0,0930	0,1112	0,1293	0,1481
Articoli di abbigliamento, cacao, caffè, colofinia e resine, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina	0,1859	0,2223	0,2587	0,2962
Per le merci diverse da quelle sopra indicate	0,1239	0,1482	0,1725	0,1975

12A13738
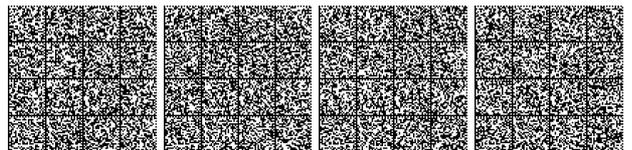
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DETERMINA 17 dicembre 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali dell'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA - TERRITORIO

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di La Spezia in data 30 novembre 2012 prot. n. 5948, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello Sciopero indetto dalle OO.SS. per il giorno 30novembre 2012.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 13 dicembre 2012 - Prot. n. 9417;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 30 novembre 2012.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale - Territorio di La Spezia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 17 dicembre 2012

Il direttore regionale: GALLETTO

13A00006

DETERMINA 17 dicembre 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali dell'Ufficio Provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA - TERRITORIO

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal l° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Savona in data 30 novembre 2012 prot. n. 4655, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello Sciopero indetto dalle OO.SS. per il giorno 30 novembre 2012.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 13 dicembre 2012 - Prot. n. 9417;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 30 novembre 2012.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale - Territorio di Savona;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 17 dicembre 2012

Il direttore regionale: GALLETTO

13A00007

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 4 gennaio 2013.

Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013. (Documento n. 15).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso:

che, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;

rilevato

che, con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data 27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso, ciascuno nelle funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettera *f)*, della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno convocato, per i medesimi giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per le elezioni degli organi delle Regioni Lombardia e Molise; che inoltre il Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 in data 22 dicembre scorso, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013, in contemporaneità con lo svolgimento delle elezioni politiche;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;

e) quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni e integrazioni, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla legge elettorale vigente 21 dicembre 2005, n. 270, nonché la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459, relative alla rappresentanza e all'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario";

g) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni”;

h) la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

i) la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, della Regione Lazio, recante “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”;

l) la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, recante “Statuto d’autonomia della Lombardia”, entrata in vigore il 1° settembre 2008;

m) la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, della Regione Lombardia concernente “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione”, pubblicata sul supplemento al BURL n. 44 dello stesso giorno ed entrata in vigore il 1° novembre 2012;

n) lo Statuto della Regione Molise, deliberato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 26 gennaio, del 12 e 23 marzo 1971 e approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalità della presentazione delle candidature e dell’espressione del voto, si riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, con l’approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo o integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature;

consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, nonché a quelle per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, indette per i medesimi giorni. Esse si applicano, per quanto concerne l’ambito nazionale, dall’indizione dei comizi elettorali fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni e, per quanto riguarda la programmazione nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, di cui al successivo articolo 2, a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni. La Commissione può tuttavia individuare, con le modalità di cui all’articolo 10, gli ambiti territoriali per i quali l’efficacia di talune disposizioni può cessare anticipatamente.

2. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, ha luogo in sede nazionale per le elezioni politiche e in sede regionale per le elezioni regionali nel Lazio, in Lombardia e in Molise. In ambito nazionale, la programmazione di cui alla presente delibera viene diffusa dalla RAI sulle reti generaliste e può essere trasmessa in replica anche su altri canali preferibilmente a contenuto informativo. La programmazione televisiva è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma degli articoli 3, 4 e 5. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all’articolo 8 del presente provvedimento, nonché i messaggi autogestiti di cui all’articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 4 e 5. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all’articolo 9;

c) l’informazione è assicurata, secondo i principi di cui all’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 6, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell’attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Art. 3.

Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politico-istituzionali

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

Art. 4.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo; nei confronti di delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, costituite all'interno di Gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti da almeno tre anni, rappresentative di partiti e movimenti politici la cui condizione e attività sia desumibile da elementi oggettivi, certi e inequivoci;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da *a)* e *b)*, che rappresentino, al momento dello scioglimento delle Camere, in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno tre parlamentari;

d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'articolo 8, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, *b)* e *c)* e per il 50% tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso: *a)* alle coalizioni di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; *b)* alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle Regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario per metà, tra tutte le coalizioni di cui al comma 4, lettera *a)*, e, per l'altra metà, tra tutte le liste di cui al comma 4, lettera *b)*.

6. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica

nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

7. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito www.raiparlamento.rai.it.

8. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

Art. 5.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli regionali.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali;

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano il loro rappresentante nel numero di: *a)* tre delle liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera *a)*. In caso di dissenso prevalgono le proposte formulate a maggioranza; *b)* uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera *b)*.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati è pubblicata sul sito www.tgr.rai.it.

8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati su www.tgr.rai.it.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

Art. 6.

Informazione

1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 4, se diffusi in ambito nazionale, e dei soggetti di cui all'articolo 5, se diffusi in ambito regionale nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
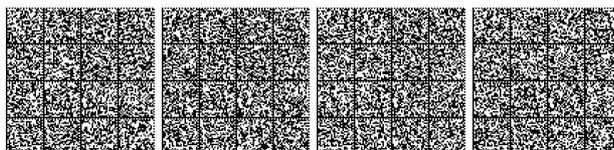
3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti l'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto. Nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, tali schede dovranno essere trasmesse in orari e modalità separate da quelle concernenti le consultazioni nazionali e in modo da non generare confusione.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili oltre che essere caricate *on line* sui primi dieci siti di video *sharing* gratuiti.

Art. 8.

Tribune elettorali nazionali e regionali

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette, all'interno delle fasce orarie dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore17 alle ore 19, comunque evitando la coincidenza con gli altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto, se possibile, fra quattro partecipanti, e comunque tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'equilibrata rappresentazione di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune elettorali nazionali, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 3.

3. Alle Tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 8 e 9.

5. Le Tribune di cui al comma 2, di norma, sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

6. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune elettorali regionali televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.

7. Le Tribune di cui al comma 6 sono registrate e trasmesse dalle corrispondenti sedi regionali della RAI.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

10. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

11. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

12. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

13. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alle Direzioni di RAI Parlamento e della TGR, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 15 e 16.

Art. 9.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in ambito nazionale, tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, nonché tra le coalizioni di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3, secondo periodo, del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, quando siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori. Nelle singole Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, gli spazi per i messaggi tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 18 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi

allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato su www.raiparlamento.rai.it.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 10.

Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di dieci minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 4, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata compresa tra i dieci e i venti minuti; in relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi; la RAI può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 8, commi da 9 a 13.

Art. 11.

Conferenze-stampa dei capi delle coalizioni e dei rappresentanti nazionali di lista

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando dette coalizioni siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, nonché ai rappresentanti nazionali di lista, comprese le liste che esprimono il capo di una coalizione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quarantacinque minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 10, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 8, commi da 9 a 13.

Art. 12.

Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Regione

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 la RAI trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni regionali, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione di cui all' articolo 5, comma 4, lettera *a)*.

2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste agli articoli 4, 5 e 8 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

Art. 13.

Confronti tra candidati Presidente della Regione

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni regionali, nelle ultime due settimane precedenti il voto, confronti tra i candidati di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a)* in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Art. 14.

Trasmissioni per la circoscrizione estero

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data la RAI predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da RAI Italia e da RAIUNO e il cui testo sarà pubblicato sul sito *web* della RAI e sui primi dieci siti di video *sharing* gratuiti, nonché una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresì, le reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinate dalla presente delibera, con particolare riferimento al sistema elettorale e ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da RAI Italia e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

3. La RAI, attraverso le competenti strutture, realizza almeno due Tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da RAI Italia e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di maggiore ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna Tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione *a)* e alla ripartizione *d)* della circoscrizione estero, di cui al predetto articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO in orari di maggiore ascolto.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 4 e 6 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO.

5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, la RAI è tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su RAIUNO e RAI Italia in orari di maggiore ascolto.
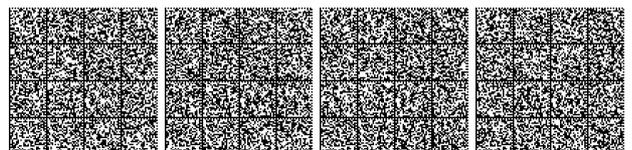
6. La RAI trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'articolo 10 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 11. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

Art. 15.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2013.

Art. 16.

Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 17.

Trasmissioni per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 18.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it.

5. La RAI deve fornire settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.

6. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it e sul sito www.tgr.rai.it.

7. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 19.

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2013

Il presidente: ZAVOLI

13A00127

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Amburgo (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Amburgo (Germania) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Hannover, con la seguente circoscrizione territoriale: il Land di Amburgo.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A13744

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio consolare onorario in Charleston (South Carolina, Stati Uniti d'America).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Sergio Fedelini, Console onorario in Charleston (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Miami);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fidiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Miami, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Miami;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Miami;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Miami;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

r) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Miami della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Miami, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A13745

Rettifica del decreto di limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Ufficio consolare onorario in Merlo (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Ai punti *a) b)* e *c)* del D.M. n. 5013/705/bis del 7 novembre 2012 laddove è scritto «...nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Moreno», leggasi «...nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Merlo».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A13746

Soppressione del Vice Consolato onorario in Murcia e variazione della circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Murcia (Spagna), posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Barcellona, è soppresso.

Art. 2.

La circoscrizione del Vice Consolato onorario in Alicante (Spagna) è così rideterminata: la Provincia di Alicante e la Regione della Murcia. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A13747

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata per l'esercizio della centrale termoelettica della Società Tirreno Power S.p.A., in Vado Ligure e Quiliano.

Si rende noto che, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DEC-MIN-0000227 del 14 dicembre 2012 si è provveduto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale alla Società Tirreno Power S.p.A., identificata dal codice fiscale n. 07242841000, con sede legale in Roma, via Barberini n. 47, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nei Comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV), ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

12A13742

Adozione dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (piani AIB), con periodo di validità 2012-2016, delle Riserve Naturali Statali "Rio Bianco" e "Cucco" presenti nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia- Giulia.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, D.M. prot. n. 223 del 12 dicembre 2012, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o Piano *AIB)* 2012-2016 delle Riserve Naturali Statali «Rio Bianco» e «Cucco», gestite dal Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Tarvisio e ricadenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi www.minambiente.it / natura / aree naturali protette / attività antincendi boschivi / normativa, decreti e ordinanze.

12A13743

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei Buoni poliennali del Tesoro decennali, emessi nel 2012.

Ai sensi della tabella I, parte I, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, dell'art. 1, comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei Buoni Poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2012, è risultato pari al 5,65%.

13A00031
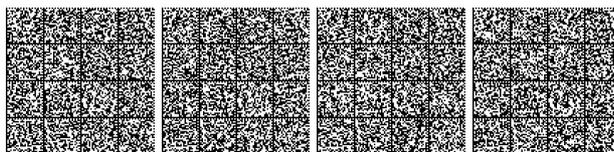
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno: 18 dicembre 2012

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3178
Yen	110,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,200
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,81280
Fiorino ungherese	288,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,0928
Nuovo leu romeno	4,4700
Corona svedese	8,7378
Franco svizzero	1,2080
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3850
Kuna croata	7,5380
Rublo russo	40,6850
Lira turca	2,3476
Dollaro australiano	1,2512
Real brasiliano	2,7595
Dollaro canadese	1,2972
Yuan cinese	8,2079
Dollaro di Hong Kong	10,2131
Rupia indonesiana	12707,71
Shekel israeliano	4,9615
Rupia indiana	72,2880
Won sudcoreano	1413,30
Peso messicano	16,7795
Ringgit malese	4,0236
Dollaro neozelandese	1,5660
Peso filippino	54,068
Dollaro di Singapore	1,6053
Baht tailandese	40,285
Rand sudafricano	11,2733

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00032

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno: 19 dicembre 2012

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3302
Yen	112,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,254
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,81610
Fiorino ungherese	286,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,0736
Nuovo leu romeno	4,4755
Corona svedese	8,6662
Franco svizzero	1,2096
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3755
Kuna croata	7,5355
Rublo russo	40,7900
Lira turca	2,3682
Dollaro australiano	1,2667
Real brasiliano	2,7678
Dollaro canadese	1,3126
Yuan cinese	8,2902
Dollaro di Hong Kong	10,3092
Rupia indonesiana	12836,19
Shekel israeliano	4,9814
Rupia indiana	72,5690
Won sudcoreano	1426,11
Peso messicano	16,8993
Ringgit malese	4,0618
Dollaro neozelandese	1,5889
Peso filippino	54,493
Dollaro di Singapore	1,6212
Baht tailandese	40,717
Rand sudafricano	11,2696

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00033

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 dicembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno: 20 dicembre 2012

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3246
Yen	111,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,228
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,81460
Fiorino ungherese	286,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,0730
Nuovo leu romeno	4,4743
Corona svedese	8,6349
Franco svizzero	1,2079
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3645
Kuna croata	7,5333
Rublo russo	40,6570
Lira turca	2,3670
Dollaro australiano	1,2632
Real brasiliano	2,7308
Dollaro canadese	1,3106
Yuan cinese	8,2554
Dollaro di Hong Kong	10,2657
Rupia indonesiana	12786,61
Shekel israeliano	4,9654
Rupia indiana	72,6740
Won sudcoreano	1423,62
Peso messicano	16,9287
Ringgit malese	4,0473
Dollaro neozelandese	1,5882
Peso filippino	54,424
Dollaro di Singapore	1,6148
Baht tailandese	40,559
Rand sudafricano	11,2790

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00034

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 dicembre 2012, del Ministero dell'interno, recante: «Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2012).

La data in calce al decreto citato in epigrafe, riportata a pag. 38, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituita dalla seguente: «18 dicembre 2012».

13A00063

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-04) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00